



Comune di CASIRATE d'ADDA
Provincia di Bergamo

Regolamento per l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.43 DEL 20.12.2001

MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 10.03.2011

CAPO I

Accertamento con adesione

Art.1 Principi generali

1. Il Comune di Casirate d'Adda, al fine di instaurare un migliore rapporto con i contribuenti improntato su principi di collaborazione e trasparenza, introduce nel proprio ordinamento, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, l'istituto dell'accertamento con adesione quale elemento di prevenzione e di riduzione del contenzioso, nonché per potenziare l'attività di controllo sostanziale.

Art.2 Ambito di applicazione dell'istituto

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. L'Ufficio Tributi, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
5. L'Ufficio, inoltre, qualora rilevi, in seguito all'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto nell'esercizio dell'autotutela.

CAPO II

Procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente

Art.3 Competenza

1. Competente alla definizione è il Funzionario responsabile del Tributo.

Art. 4 Avviso del procedimento

1. Il procedimento può essere attivato:
 - a) a cura dell'Ufficio Tributi, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art.5 Procedimento di iniziativa dell'ufficio

1. Ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, l'Ufficio Tributi, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, nel quale siano indicati gli elementi identificativi dell'atto, dell'eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione, nonché il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come, l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio, non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art.6 Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 5, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione, sia quelli di pagamento del tributo.

4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio Tributi formula invia per iscritto l'invito a comparire.

Art.7 Invito a comparire per definire l'accertamento

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto, in succinto verbale, da parte del Responsabile del procedimento.

Art.8 Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio Tributi redige, in duplice esemplare, atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente o da suo delegato e dal Funzionario Responsabile del Tributo o da un suo delegato.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione, anche in forma rateale.

Art.9 Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio Tributi, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione, destinato al contribuente stesso.
3. Il contribuente, che ha aderito all'accertamento, può richiedere, con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione, un pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo se le somme dovute superano 5.165,00 Euro.
4. Competente all'esame dell'istanza è l'Ufficio Tributi e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e, sulle somme dovute per tributo rateizzato, si applicherà un interesse moratorio raggagliato al vigente tasso legale su base mensile.

5. L'Ufficio Tributi, qualora le somme rateizzate superino l'importo di 7.747,00 Euro, può richiedere adeguata garanzia fidejussoria.

Art.10 Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'Ufficio Tributi di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

CAPO III **Sanzione a seguito di adesione ed omessa impugnazione**

Art.11 Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera rinuncia prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rende inapplicabile l'anzidetta riduzione.
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo, sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia, non che quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio, sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione

CAPO IV
Disposizioni finali

Art.12 Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 01.01.2002.
2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.